

# La copertura assicurativa del progettista

## Quadro normativo e caratteristiche dell'offerta



Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

dott. ing. Sergio Polese	<i>Presidente</i>
prof. ing. Giancarlo Giambelli	<i>Vice Presidente</i>
dott. ing. Alberto Dusman	<i>Segretario</i>
dott. ing. Alessandro Biddau	<i>Tesoriere</i>
dott. ing. Leonardo Acquaviva	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Renato Buscaglia	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Ugo Gaia	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Alcide Gava	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Romeo La Pietra	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Ferdinando Luminoso	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Domenico Ricciardi	<i>Consigliere</i>

Presidenza e Segreteria: 00187 Roma - Via IV Novembre, 114  
Tel. 06.6788895, fax 06.6782783  
cni@selfin.net



## Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

### CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Giovanni Angotti	<i>Presidente</i>
dott. ing. Alberto Speroni	<i>Vice Presidente</i>
dott. ing. Renato Cannarozzo	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Alberto Dusman	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Giancarlo Giambelli	<i>Consigliere</i>
dott. Massimiliano Pittau	<i>Direttore</i>

### COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	<i>Presidente</i>
dott. Stefania Libori	<i>Revisore</i>
dott. Francesco Ricotta	<i>Revisore</i>

Il presente testo è stato redatto dall'avv. Lorenzo Passeri (a cui va attribuito il capitolo 1) e dal dott. Marco Fasella (a cui va attribuito il capitolo 2), con il coordinamento del dott. Massimiliano Pittau.





# Sommario

<b>Premessa</b>	pag. 9
<b>1. Il quadro normativo</b>	11
1.1. <i>La responsabilità professionale del progettista</i>	11
1.2. <i>La natura giuridica del contratto di assicurazione</i>	17
1.3. <i>Le “garanzie” nella materia dei lavori pubblici</i>	18
1.4. <i>La copertura assicurativa del progettista esterno</i>	22
1.5. <i>La polizza “tipo” del progettista esterno</i>	33
1.6. <i>La polizza del progettista dipendente</i>	41
<b>2. L’offerta assicurativa</b>	49
2.1. <i>Il quadro d’insieme</i>	49
2.2. <i>I vincoli per il progettista</i>	50
2.3. <i>Un raffronto tra le offerte</i>	55





# Premessa

L'esigenza di preservare l'amministrazione committente dai pregiudizi che alla sua posizione potrebbero arrecare eventuali inadempimenti relativi alle fasi essenziali del complesso procedimento di realizzazione di un'opera pubblica, ha spinto il legislatore della "Merloni", fin dalla prima versione delle Legge, a strutturare un articolato sistema di garanzie a favore della stessa.

Nonostante tali "garanzie", per le finalità che vi sono sottese, rivestano un ruolo di prim'ordine nella rinnovata normativa dei lavori pubblici, la piena operatività di alcune di esse è stata condizionata dal legislatore all'emanazione di un atto regolamentare (decreto interministeriale) che ancora tarda a venire. Fra queste ultime vanno annoverate anche quelle relative alla copertura assicurativa a favore dei progettisti liberi professionisti regolamentata dal 5° comma dell'art. 30 della Legge n. 109/94 e dei progettisti pubblici dipendenti prevista, invece, dall'art. 17, 3° comma, della medesima Legge. La persistente assenza della prescritta normativa regolamentare di dettaglio, determina una situazione di assoluta confusione nella quale a dominare è lo scontro tra le compagnie assicurative e le stazioni appaltanti, i cui interessi divergenti sembrano assai lontani dal trovare composizione.

La recente pubblicazione di alcune bozze del citato decreto interministeriale, recante schemi di polizze tipo, ha dato spunto al presente lavoro.

ro nel quale si è cercato di evidenziare come la particolare attenzione rivolta dal legislatore alla definizione di un sistema di garanzie a esclusiva tutela della pubblica amministrazione ha finito per far perdere di vista, soprattutto per quanto concerne la copertura assicurativa del progettista, quello che dovrebbe essere il fine ultimo di qualunque contratto di assicurazione, ovverosia ristorare l'assicurato del pregiudizio economico che potrebbe colpirlo a seguito di un sinistro. Quello che si va configurando è invece una tipologia negoziale quale strumento di garanzia di pronta liquidazione del danno a favore esclusivo della pubblica amministrazione.

Dalla disamina normativa, legislativa e regolamentare, scaturisce, pertanto, un quadro ricco di contraddizioni nel quale, disposta l'obbligatorietà dell'assicurazione del progettista, non solo si pone a carico dello stesso il relativo onere economico (con una evidente discrasia fra la posizione del libero professionista e quella del pubblico dipendente per il quale è la pubblica amministrazione ad accollarsi tutti i costi relativi), ma si viene anche a limitare l'estensione oggettiva della copertura ai soli casi di responsabilità contrattuale circoscrivendo inoltre l'entità del risarcimento al solo "danno emergente".

*Giovanni Angotti*

# 1. Il quadro normativo

## 1.1. La responsabilità professionale del progettista

La responsabilità è un momento essenziale del diritto. Essa è imputabile ad un soggetto quale naturale conseguenza della propria condotta in contrasto con i principi e le norme di Legge poste a tutela di determinate situazioni giuridiche; può avere natura civile e/o penale e la sua estensione è naturalmente relazionata al precetto normativo violato.

Nel presente lavoro saranno tracciati esclusivamente i profili essenziali della responsabilità civile del professionista nell'adempimento della prestazione d'opera intellettuale con particolare riferimento alla figura dell'ingegnere progettista<sup>1</sup>.

È bene innanzitutto chiarire che la menzionata responsabilità civile può avere natura *contrattuale* o *extracontrattuale* a seconda che essa scaturisca dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nel documento contrattuale<sup>2</sup> ovvero direttamente dalla violazione del principio del *neminem*

1. Per una esauriente trattazione dei diversi profili di responsabilità giuridica dell'ingegnere si rimanda a Centro Studi CNI, "I profili di responsabilità giuridica dell'ingegnere alla luce delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, sicurezza nei cantieri, appalti pubblici, dichiarazione di inizio attività", 2000.

2. Responsabilità contrattuale.

*laedere*<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile che testualmente dispone: "Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". È dunque chiaro che mentre la responsabilità contrattuale trova nell'inadempimento la propria fonte, quella extracontrattuale nasce da un fatto illecito che integri gli elementi della fattispecie di cui all'art. 2043 Codice Civile<sup>4</sup>; in entrambi i casi, comunque, il soggetto responsabile sarà tenuto al risarcimento dei danni.

In dottrina l'analisi della tematica in esame è stata particolarmente controversa. Alcune trattazioni<sup>5</sup> distinguono fra colpa contrattuale quale conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e colpa extracontrattuale quale criterio d'imputazione della responsabilità. Altre trattazioni configurano, invece, un superamento della dicotomia di cui sopra prospettando una omogeneizzazione dei criteri d'imputazione della responsabilità<sup>6</sup>, altre ancora, infine, prospettano un concorso fra le due tipologie di responsabilità<sup>7</sup>. In verità proprio quest'ultima impostazione pare preferibile; difatti per quanto si tenda a far coincidere l'attività pro-

3. Responsabilità extracontrattuale.

4. Tali elementi sono: la condotta dolosa o colposa ed il danno ingiusto arrecato ad un altro soggetto.

5. L. Mengoni, *Responsabilità contrattuale*, Milano; R. Scognamiglio, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in NN. D.I., XV, Torino, 1968, 673.

6. Il riferimento è a C. Castronovo, *L'obbligazione senza prestazione*, Milano, 1987, che nega la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale in capo al professionista per una duplice ragione. A) lo stato "professionale" del professionista lo distinguerebbe dal soggetto "qualunque" al quale solo può essere riferita la responsabilità extracontrattuale; B) la presenza di obblighi specifici riferibili allo stato professionale del soggetto escluderebbe l'operatività della responsabilità aquiliana operante solamente in presenza di doveri generici.

7. Cfr. G. Montaneri, *Cumulo*, Milano, 172 ss.

fessionale con l'area del contratto d'opera intellettuale, la responsabilità contrattuale non riesce a coprire tutta l'area della responsabilità del professionista; essa deve, pertanto, essere integrata dalla responsabilità extracontrattuale. Sono questi i casi di responsabilità del debitore (professionista) nei confronti dei terzi, estranei al contratto, per inesecuzione o cattiva esecuzione della prestazione<sup>8</sup> ovvero i casi nei quali l'attività professionale venga svolta indipendentemente dall'esistenza di un contratto o precedentemente alla stipulazione dello stesso. Orbene, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo del presente lavoro, proprio le diverse disposizioni normative – legislative e regolamentari – che sono intervenute nel disciplinare la materia delle assicurazioni dei progettisti hanno posto delle ampie limitazioni all'ambito oggettivo di operatività della copertura assicurativa tendenzialmente circoscritta ai casi di responsabilità contrattuale con esclusione di quelli di responsabilità extracontrattuale.

Chiarite le interrelazioni esistenti fra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale del professionista, nonché l'estensione di quest'ultima, è bene ora precisare i confini della prima. La sua effettiva portata è strettamente collegata alla definizione della natura delle prestazioni che il progettista è chiamato ad adempiere; è necessario, dunque, verificare se la prestazione d'opera professionale della progettazione configuri un'obbligazione di mezzi o di risultato. A differenza dell'obbligazione di mezzi, la quale richiede al debitore soltanto la diligente osservanza

8. Si pensi alla responsabilità del progettista nei confronti dei terzi acquirenti dell'immobile da lui stesso progettato. Si tratta evidentemente di un profilo di responsabilità che sfugge al contratto (concluso fra il committente ed il progettista ed al quale estranei sono i terzi acquirenti) che viene ricondotto alla responsabilità professionale mediante la sua configurabilità quale illecito aquiliano.

del comportamento pattuito, indipendentemente dalla sua fruttuosità rispetto allo scopo perseguito dal creditore, nell'obbligazione di risultato, nella quale il soddisfacimento effettivo dell'interesse di una parte è assunto come contenuto essenziale della prestazione, l'adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore e questo indipendentemente dall'attività e dalla diligenza impiegate dall'altra parte per conseguirlo.

In buona sostanza, se l'obbligazione di risultato vincola il debitore al raggiungimento dell'obiettivo prefissato dal creditore, mentre l'obbligazione di mezzi lo vincola esclusivamente all'adempimento diligente della propria prestazione senza alcun vincolo di risultato, va da sé che la soglia di responsabilità che nel primo caso graverà sul soggetto obbligato sarà sicuramente più ampia che non nel secondo.

Con riferimento specifico all'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria, dopo una iniziale contrasto<sup>9</sup>, la giurisprudenza sembra essersi orientata sulla definizione della stessa come obbligazione di risultato in quanto con essa il professionista si obbliga alla realizzabilità dell'opera progettata<sup>10</sup> e, pertanto, la sua prestazione non può certamente esaurirsi nello svolgimento dell'attività tecnica oggetto dell'incarico, ma deve anche estendersi alla messa a disposizione del cliente del risultato del lavoro. In questo caso, pertanto, la responsabilità contrattuale del progettista ricorrerà ogni qual volta non si raggiunga il risultato richiesto dal cliente<sup>11</sup>.

Diverso è, invece, il discorso qualora la prestazione alla quale è chiamato il professionista si configuri quale obbligazione di mezzi; difatti in

9. Per gli estremi di tale diatriba si veda Centro Studi CNI, *op.cit.*, 70 ss.

10. In questo senso Cass. Civ. n. 97/2540.

11. Si veda Cass. Civ, Sez. II, 08.08.2000, n. 10431.

tale caso la responsabilità del professionista dovrà essere valutata alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza regolamentato dall'art. 1176 Codice Civile il quale testualmente reca: *“nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”*.

Si fa rilevare la differenza posta dal legislatore per la determinazione della “condotta diligente” a seconda che si tratti di attività normale ovvero professionale. Difatti, mentre nel primo caso il parametro è quello della “diligenza del buon padre di famiglia” da intendersi come il modello di cittadino avveduto, che vive in un determinato ambiente sociale, secondo i tempi, le abitudini, i rapporti economici ed il clima politico sociale<sup>12</sup>, nel secondo caso è quello ben più vincolante della diligenza media richiesta dalla natura dell'attività esercitata e cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie. La responsabilità del professionista trova, dunque, fondamento in una condotta negligente dello stesso nell'adempimento delle propria prestazione d'opera professionale dovuta a colpa, lieve e grave, nonché a dolo a meno che la prestazione da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; in questo caso, infatti, la responsabilità è attenuata, configurandosi secondo l'espresso disposto di cui all'art. 2236 Codice Civile<sup>13</sup>, solamente nel caso di dolo e colpa grave.

12. In questi termini Cass. Civ. n. 49/1951.

13. Stabilisce l'art. 2236 Codice Civile che. *“Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”*.

A chiarimento dei rapporti intercorrenti fra le due disposizioni normative la Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza n. 499, del 15.01.2001<sup>14</sup> ha precisato che: “in tema di responsabilità del professionista la relazione tra l’art. 1176 del Codice Civile e l’articolo 2236 dello stesso codice è di integrazione per complementarietà e non già per specialità. In altri termini vale, come regola generale, quella diligenza del buon padre di famiglia con riguardo alla natura dell’attività prestata, ma quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell’art. 2236 del Codice Civile, delimitando la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave”. Ancora, la Suprema Corte, nella sentenza n. 7618, del 14.08.1997<sup>15</sup>, ha precisato che “l’accertamento relativo al se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi - o meno - la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, è rimesso al giudice di merito ed il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto”.

Diversi sono, invece, i parametri ai quali deve essere relazionata la responsabilità professionale dei progettisti “interno” all’amministrazione committente; essi, infatti, sono soggetti al potere disciplinare dell’ente cui sono legati dal rapporto di servizio, rispondono in termini di responsabilità amministrativa<sup>16</sup> per il danno cagionato allo Stato o ad altra amministrazione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

14. In Guida al diritto, n. 7/2001, 54.

15. In banca dati C.e.d. presso la Corte di Cassazione.

16. È il caso di rilevare che la responsabilità amministrativa del professionista dipendente della pubblica amministrazione richiede, quali presupposti soggettivi, il dolo o la colpa grave e non è quindi relazionata ai parametri di cui al combinato normativo ex artt. 1176, 2° comma e 2236 Codice Civile



## 1.2. La natura giuridica del contratto di assicurazione

Il codice italiano vigente disciplina il contratto di assicurazione nel capo XX, Titolo III del libro delle obbligazioni. Ai sensi dell'art. 1882 Codice Civile: *“L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”*. La norma in esame dà una duplice definizione del contratto di assicurazione distinguendo fra assicurazione dei danni e sulla vita; nel presente lavoro oggetto di interesse sarà esclusivamente il primo.

Il contratto di assicurazione è generalmente annoverato fra i “contratti aleatori” ossia quella particolare categoria di contratti nei quali alla prestazione di una parte non segue automaticamente la controprestazione dell'altro contraente che è, invece, condizionata da un evento appunto aleatorio il cui verificarsi è incerto e casuale<sup>17</sup>.

Parti necessarie del contratto sono l'assicuratore e l'assicurato. Il primo è colui che si obbliga a rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro dietro il pagamento di un corrispettivo detto “premio”, l'assicurato è, invece, colui cui viene prestata la garanzia; quell'ultimo in via generale coincide con il soggetto contraente pur sussistendo delle tipologie contrattuali nelle quali le due figure (contraente e assicurato) non coincidono come nel caso del contratto “per conto altrui” e “per conto di spetta”.

Il contratto con l'assicuratore può essere concluso in nome proprio, ma nell'interesse di un terzo che viene immediatamente indicato all'atto

17. Nel contratto di assicurazione contro i danni al pagamento del premio da parte dell'assicurato non corrisponde alcun pagamento dal parte dell'assicuratore fino al verificarsi del sinistro.

della stipulazione come assicurato (*per conto altrui*) ovvero quest'ultimo potrà rimanere indeterminato sino al verificarsi del sinistro che nell'assicurazione lo individua come titolare dell'interesse assicurato (*per conto di spetta*).

Nel caso delle assicurazioni a favore del progettista non si riscontrano casi di assicurazioni per conto di spetta, mentre è qualificabile come assicurazione per conto altrui quella stipulata dall'amministrazione committente a favore del progettista pubblico dipendente ai sensi del combinato normativo di cui all'art. 17, 3° comma, della Legge n. 109/94 e dell'art. 106 del D.P.R. n. 554/99.

Il contratto di assicurazione richiede la forma scritta *ad probationem*; esso viene di norma documentato mediante una scrittura (polizza) che va sottoscritta dalle parti contraenti e contenente le condizioni generali e speciali dell'instaurando rapporto assicurativo.

La polizza può essere "nominativa" ovvero "all'ordine" o al "portatore". Nel primo caso titolare della situazione tutelata sarà esclusivamente il soggetto indicato nel documento cartolare diversamente da quanto avverrà nella seconda che, nell'intento di favorire la circolazione del contratto, individua quale soggetto avente diritto della prestazione il possessore del documento. Le polizze assicurative contro i danni sono generalmente polizze al "portatore".

### **1.3. Le "garanzie" nella materia dei lavori pubblici**

L'art. 30 della Legge n. 109/94 provvede a definire la tipologia delle "garanzie", siano esse fideiussioni ovvero assicurazioni, utilizzabili nel settore dei lavori pubblici distinguendo sostanzialmente fra garanzie vere e proprie ed assicurazioni. Fra le prime vanno ricomprese:

- a) la cauzione per l'offerta pari al 2% dell'importo dei lavori (art. 30, 1° comma, Legge n. 109/94);
- b) la cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori dovuta dall'esecutore dei lavori a garanzia della loro corretta realizzazione (art. 30, 2° comma, della Legge n. 109/94);
- c) la garanzia globale di esecuzione detta anche "*performance bond*" (art. 30, comma 7 - *bis*, della Legge n. 109/94)<sup>18</sup> da disciplinare con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 400/88.

Fra le assicurazioni possono annoverarsi:

- a) la copertura per i rischi di esecuzione dell'opera e per la responsabilità civile verso terzi (art. 30, 3° comma, della Legge n. 109/94);
- b) la "polizza indennitaria decennale", nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi sempre di durata decennale ed afferente alla copertura dei rischi di rovina totale e parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 30, 4° comma, della Legge n. 109/94)<sup>19</sup>;
- c) la polizza a copertura della responsabilità civile del progettista (art. 30, 5° comma, della Legge n. 109/94). Sul punto va rilevato, come di seguito si avrà modo di precisare, che la norma da ultimo citata fa esclusivo riferimento al progettista "esterno"; difatti

18. Tale garanzia è stata prevista dall'art. 9, comma 57, della Legge n. 415/98 che ha introdotto il citato 7° comma *bis* dell'art.30 della Legge n. 109/94.

19. Il 4° comma del predetto art. 30 condizionava l'operatività delle predette polizze al superamento degli importi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici; quest'ultimo con decreto del 01.12.2000 ha stabilito l'obbligatorietà delle polizze di cui al citato 4° comma solo per gli appalti di importo superiore ai 10 milioni di D.s.p. (20, 748 miliardi di lire).

la copertura assicurativa del progettista “interno” è prevista dalla norma recata dall’art. 17, 3° comma della Legge n. 109/94.

Nella loro eterogeneità le garanzie sono comunemente finalizzate a realizzare un “trasferimento verso l’esterno”, a soggetti qualificati e professionalmente preparati, del controllo della capacità di esecuzione degli aggiudicatari, nonché dei rischi connessi all’attività di progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici sostituendosi, questi, alle amministrazioni aggiudicatrici e tutelandone la posizione economica.

Il presente lavoro avrà ad oggetto esclusivamente la disamina delle garanzie assicurative a favore del progettista incaricato, sia esso dipendente della pubblica amministrazione ovvero libero professionista; sull’argomento norme di riferimento sono gli artt. 17 e 30 della Legge n. 109/94

L’art. 17, 3° comma, della Legge n. 109/94, già integralmente riformulato dall’art. 5 - *sexies* del D.L. n. 101/1995 e successivamente sostituito dall’art. 6, 2° comma, della Legge n. 415/98<sup>20</sup>, pone a carico delle amministrazioni aggiudicatrici l’obbligo di stipulare polizza assicurative a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Diversamente, il successivo art. 30 della medesima Legge, nel definire le linee fondamentali di disciplina delle “garanzie e coperture assicurative” nel settore dei lavori pubblici, prevede, al 5° comma, l’obbligo della polizza assicurativa per il progettista libero professionista al quale l’amministrazione abbia assegnato l’incarico di progettazione<sup>21</sup>; tale ulti-

20. Si fa notare che l’attuale formulazione testuale del 3° comma dell’art. 17 scaturisce dal testo emendato del d.d.l. n. 2288 il quale una volta trasmesso dal Presidente Senato alla Camera dei Deputati ha assunto, poi, il n. 4420.

21. Sul punto si rimanda alle precisazioni che saranno effettuate circa il momento nel quale deve intervenire la tutela assicurativa del progettista.

ma norma, modificata ampiamente dall'art. 8 - *quinquies* del D.L. n. 101 / 95 poi convertito nella Legge n. 216/95<sup>22</sup>, non è stata stravolta dalla successiva Legge n. 415/98<sup>23</sup>. Dallo stesso dibattito parlamentare articolatosi intorno al d.d.l. n. 4420 a.C.<sup>24</sup> si evince, anzi, che proprio il settore delle coperture assicurative a favore dei progettisti<sup>25</sup> non è stato intaccato dal legislatore della "Merloni - *ter*" il cui unico intervento in materia è rintracciabile nell'art.9, comma 59, della Legge n. 415/98 che ha rimesso ad un provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, concertato con il Ministro dell'industria, la definizione degli schemi di polizza tipo<sup>26</sup>.

22. La Legge "Merloni - *bis*".

23. Nella seduta del 18.02.1998 della VIII Commissione presso la Camera dei Deputati l'On. Testa - relatore del d.d.l. n. 4420 - ebbe a dichiarare testualmente che: "marginale risulta...nella sostanza la modificazione in tema di garanzie che emerge dall'ultima parte dell'art. 7, comma 1, e dal comma 32, dell'art. 9".

24. Il disegno di Legge dal quale scaturirà - assunto al Senato il n. 2288B - la Legge n. 415/98.

25. Con riferimento, invece, al settore delle garanzie e coperture assicurative complessivamente considerato l'intervento legislativo si è mostrato più incisivo. Difatti, la Legge n. 415/98 introduce l'istituto del "performance bond" (art. 30, comma 7 - *bis*); l'obbligo di verifica, da parte degli organismi accreditati o da parte degli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti, della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 16 della Legge n. 109/94 (art. 30, 6° comma); l'obbligo dell'esecutore dei lavori, qualora il ribasso d'asta sia superiore al 20%, di incrementare la cauzione definitiva di tanti punti quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso (art. 30, 2° comma); l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 30, comma 2- *bis*).

26. Dispone testualmente il comma 59°, dell'art. 9 della Legge n. 415/98: "Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dall'art. 30 della Legge n. 109 sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge".

L'art. 3, 6° comma, lett. t), della Legge n. 109/94, a sua volta, demandava al regolamento generale di delegificazione la definizione delle *“modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13”*. In attuazione della predetta disposizione normativa il Titolo VII del D.P.R. n. 554/99<sup>27</sup> ha provveduto a regolamentare la materia delle garanzie<sup>28</sup> facendo specifico riferimento, negli articoli 105 e 106, rispettivamente alla polizza assicurativa a favore del progettista “esterno” ed a quella del progettista “dipendente”.

Infine il 7° comma, del citato art. 30 ha disposto la soppressione delle altre forme di garanzia e cauzioni previste dalla normativa vigente.

#### **1.4. La copertura assicurativa del progettista esterno**

L'art. 30, 5° comma, della Legge n. 109/94 dispone: *“Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio...”*.

L'ambito soggettivo di operatività della predetta norma è circoscritto al solo progettista “esterno” all'amministrazione aggiudicatrice con tale inciso volendosi intendere il libero professionista incaricato dalla

27. Artt. 100 - 108.

28. Polizze fideiussorie e polizze assicurative.

medesima amministrazione per l'espletamento dell'incarico di progettazione nei casi previsti dall'art. 17, 4° comma, della Legge n. 109/94<sup>29</sup>. La limitazione di cui sopra trova sostegno, sia nella circostanza che le polizze assicurative del progettista dipendente pubblico sono già previste dall'art. 17, 3° comma, della Legge n. 109 e sia nel fatto che l'omessa presentazione della polizza da parte del progettista viene "sanzionata" con il mancato pagamento delle parcelle professionali. La norma in esame non può che riferirsi, dunque, ai soli liberi professionisti "esterni" in quanto per i progettisti "interni", come risaputo, non si pone un problema di pagamento delle parcelle professionali<sup>30</sup>.

È bene rilevare, altresì, che la polizza assicurativa del progettista "esterno" assumerà una diversa configurazione giuridica a seconda che quest'ultimo sia un libero professionista<sup>31</sup> ovvero una società<sup>32</sup>. Difatti, premesso che l'incarico conferito deve essere svolto da professionisti iscrit-

29. Dispone l'art. 17, 4° comma, della Legge n. 109/94: "La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza di organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione di lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e) e g)" (tali soggetti sono i liberi professionisti; le società di professionisti e le società di ingegneria).

30. A favore di questi ultimi l'art. 18 della Legge n. 109/94 prevede la ripartizione di un incentivo.

31. Art. 17, 1° comma, lett. d).

32. Art. 17, 1° comma, lett. e) ed f). Sui raggruppamenti temporanei di cui all'art. 17, 1° comma, lett. g) vedi *infra*.

ti ai relativi albi “personalmente responsabili e normativamente già indicati in sede di offerta”<sup>33</sup>, qualora l’incarico predetto venga conferito ad un libero professionista quest’ultimo dovrà dotarsi di una polizza assicurativa “in nome e per conto proprio” ex art. 1882 Codice Civile, viceversa ove affidataria sia una società di professionisti o d’ingegneria dovrà parlarsi di assicurazione “per conto altrui” di cui all’art. 1891 Codice Civile in quanto la relativa polizza sottoscritta dall’organo sociale competente sarà volta diretta a coprire anche l’eventuale responsabilità del singolo professionista che materialmente esegue la progettazione, e non solo quella concorrente della società assegnataria dell’incarico.

Venendo, ora, ad una disamina più dettagliata della norma in esame va notato che il 5° comma del più volte citato art. 30 della Legge n. 109/94 ponendo l’obbligo della polizza assicurativa a carico del solo progettista o progettisti “incaricati della progettazione esecutiva” esclude dall’ambito oggettivo della garanzia assicurativa la redazione della progettazione preliminare e quella definitiva. In verità l’omissione legislativa trova la propria *ratio* giustificatrice nel fatto che, essendo la progettazione esecutiva lo stadio terminale di un procedimento articolato in più fasi sub-procedimentali fra loro strettamente collegate<sup>34</sup>, il libero professionista che ne viene incaricato dovrà necessariamente visionare e valutare con la diligenza richiesta dall’attività professionale esercitata anche gli elaborati progettuali afferenti alla fasi pregresse, conseguentemente rispondendo<sup>35</sup> in solido con gli altri progettisti delle inesattezze eventualmente riscontrate. D’altra parte l’esistenza del citato collegamento fra le varie fasi

33. Art. 17, 8° comma, Legge n. 109/94.

34. Precisamente quelle che conducono alla formazione del progetto preliminare e definitivo.

35. Ai sensi dell’art. 1176, 2° comma, Codice Civile



nelle quali si articola il procedimento della progettazione trova riscontro oltre che in ragioni di logica, anche in alcune norme della Legge n. 109/94 fra le quali l'art. 16, 5° comma il quale afferma che: *"Il progetto esecutivo, redatto in conformità di quello definitivo..."* e l'art. 17, comma 14 - *sexies* che dispone: *"Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato..."*.

È bene, comunque, evidenziare che il dettato normativo di cui all'art. 105, 1° comma, del D.P.R. n. 554/99 ha precisato che la polizza assicurativa del progettista dovrà coprire i rischi professionali derivanti dalla *"redazione del progetto esecutivo o definitivo"*. L'uso della particella disgiuntiva *"o"*, nella norma da ultimo citata, sembra delineare una dicotomia fra le due (definitiva ed esecutiva) fasi progettuali quasi a voler rimarcare l'impossibilità della medesima polizza assicurativa di coprire i rischi scaturenti dall'espletamento di entrambe; tale conclusione collide evidentemente con l'impostazione che si è accolta, impostazione suffragata dal tenore letterale delle norme di cui alla Legge n. 109/94. In tal senso più corretto sarebbe stato l'uso congiunto delle particelle *"e/o"* che, da un lato, avrebbe meglio esplicitato la necessità di coprire i rischi professionali consequenziali ad errori ed omissioni commessi nell'espletamento dei due livelli di progettazione e dall'altro avrebbe garantito un pieno ed effettivo coordinamento della disciplina regolamentare con quella legislativa in materia di progettazione e *"copertura dei rischi"* connessi al suo esercizio, atteso che quest'ultima rende il progettista responsabile civilmente anche nel caso in cui l'errore, presente nella predetta progettazione, scaturisca da inesattezze delle precedenti elaborazioni progettuali.

Più problematica è la questione circa l'individuazione dell'ambito oggettivo di operatività della polizza assicurativa, ossia dell'esatta delimitazione dei rischi connessi all'attività di progettazione da essa coperti.

In merito l'art. 30, 5° comma, della Legge n. 109/94 estende la polizza di responsabilità civile professionale ai *“rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza”*. Ora, l'inciso riportato sembrerebbe avere una portata applicativa particolarmente ampia estendendo la polizza assicurativa a qualsivoglia forma di responsabilità civile scaturente dall'esercizio dell'attività professionale; per intenderci tale polizza coprirebbe non solamente i casi di responsabilità (contrattuale) professionale propriamente intesa e parametrata ai valori recati dagli artt. 1176 e 2236, ma anche quelli riconducibili alla cd. responsabilità aquiliana<sup>36</sup> (o extracontrattuale). Né, d'altra parte sarebbe sufficiente ad inficiare tale impostazione il successivo inciso del citato 5° comma il quale reca che: *“la polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) resesi necessarie in corso di esecuzione.”*; difatti non ci sembra inverosimile ritenere - non essendo tale impostazione incompatibile con il dettato legislativo esaminato - che tale norma intervenga a precisare il solo contenuto minimo della polizza assicurativa che, quindi, ben potrebbe essere estesa ad altri profili di responsabilità. A sua volta, il D.P.R., n. 554/99, all'art. 105, 1° comma precisa: *“...Tale polizza copre la responsabilità del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e maggiori costi”*.

Orbene, una lettura combinata delle due disposizioni normative (art. 30, 5° comma, della Legge n. 109/94 e art. 105, 1° comma, D.P.R. n. 554/99) conduce alla conclusione che **la polizza assicurativa in esame debba limitare la propria “copertura” alla sola responsabilità civile professionale (e**

36. Ad es. quella di cui all'art. 1669 Codice Civile per difetti e vizi dell'opera.

**dunque contrattuale) del progettista** ex artt.1176, 1218 e 2236 Codice Civile senza estendersi, viceversa, ai casi di responsabilità “aquiliana”.

Tale conclusione consente anche di meglio precisare come con la norma di cui al 5° comma dell’art. 30 della Legge n. 109/94, non a caso inserita nell’articolo di Legge preposto alla regolamentazione delle “garanzie” a favore della pubblica amministrazione, il legislatore abbia voluto principalmente tutelare “l’interesse sostanziale dell’amministrazione di non incontrare ostacoli alla realizzazione delle proprie pretese economiche”<sup>37</sup>. In buona sostanza - ed in tale ottica è stata introdotta dal legislatore della “Merloni” - la polizza assicurativa del progettista è principalmente strumento di tutela degli interessi dell’Amministrazione committente che, appunto nel caso di errori ed omissioni nella progettazione, potrà avvantaggiarsi della pronta liquidazione del danno da parte dell’impresa di assicurazione sulla quale gravano i relativi rischi assicurati.

Ora, proprio con riferimento al rischio “coperto” dalla polizza assicurativa, il più volte citato 5° comma, dell’art. 30 della Legge n. 109/94 dispone che: *“ la polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre le nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d) rese necessarie in corso di esecuzione”*.

A sua volta, il regolamento generale si discosta da tale formulazione disponendo sempre nel 1° comma dell’art. 105 del D.P.R. n. 554/99 che: *“Tale polizza<sup>38</sup> copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori ed omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi”*.

37. In questi termini l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 3, del 24.01.2001.

38. Appunto quella di cui all’art. 30, 5° comma, Legge n. 109/94.

La norma regolamentare, dunque estende la copertura della polizza assicurativa prevedendo che essa debba concernere anche i “maggiori costi” che l’amministrazione dovrà sopportare eliminando, però, quel rapporto di causalità materiale, posto dalla Legge n. 109/94, fra questi ultimi e le varianti di cui all’art. 25, 1° comma, lett. d)<sup>39</sup>.

A nostro avviso la differenza non è di poco conto se si considera che quest’ultima norma facendo riferimento ad errori progettuali comportanti l’irrealizzabilità (totale o parziale) dell’opera ovvero l’inutilizzabilità della stessa restringe l’ambito oggettivo di operatività dell’art. 30, 5° comma, della Legge n. 109/94 condizionando la copertura assicurativa ad eventi<sup>40</sup> dei quali alcun cenno è fatto nel successivo regolamento generale. In buona sostanza è possibile asserire che il D.P.R. n. 554/99 conferisce alla copertura assicurativa della responsabilità del progettista “esterno” una portata applicativa più ampia di quanto non faccia l’art. 30, 5° comma della Legge n. 109/94<sup>41</sup> che circoscrive la medesima al danno per “variante” imputabile al progettista.

39. L’art. 25, 1° comma, lett. d) della Legge n. 109/94 dispone che: “Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi...*(omissis)* d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista”. È bene fin d’ora precisare che la limitazione di cui al citato art. 25 continua a permanere per la copertura assicurativa del progettista dipendente come di seguito si avrà modo di precisare.

40. Appunto l’irrealizzabilità o l’inutilizzabilità dell’opera.

41. Così come il 2° comma, dell’art. 25 della Legge Quadro che testualmente dispone. “*I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d)*”.

L'art. 105 del D.P.R. n. 554/99 collega causalmente i rischi coperti dalla polizza del progettista al compimento da parte di quest'ultimo di errori ed omissioni; ora proprio con riferimento alla definizione di queste due ultime nozioni va rilevato che il 5° comma - bis dell'art. 25 della Legge n. 109/94, recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha precisato che: *“ Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”*.

Venendo, adesso, ai rischi economici coperti dalla polizza di cui al combinato normativo dato dall'art. 30, 5° comma, della Legge n. 109/94 e dall'art. 105 del D.P.R.- n. 554/99 va rilevato come essa venga a coprire *“le nuove spese di progettazione”* e *“i maggiori costi”* a carico dell'amministrazione.

Il 2° comma, del citato art. 105 dispone: *“Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori e omissioni”*. A sua volta il 3° comma, della medesima norma dispone: *“Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto”*.

Il regolamento circoscrive, dunque, l'entità del risarcimento del danno

coperto dalla polizza assicurativa alla sola voce del “danno emergente” ossia alla sola perdita economica subita dall’amministrazione non estendendosi fino al “lucro cessante”; la considerazione trova avallo anche nel fatto che l’art. 8 - *ter*, del D.L. n. 101 /1995, convertito nella Legge n. 216/95 (“Merloni - *bis*), modificando l’originaria versione del 2° comma, dell’art. 25 della Legge n. 109/94 vi ha espunto l’inciso “*ferma restando in ogni caso l’esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie*” che avrebbe legittimato l’amministrazione committente a richiedere anche l’eventuale “lucro cessante”.

Né il rischio assicurato potrebbe poi essere in qualche modo ulteriormente limitato dal disposto di cui al 6° comma dell’art. 30 della Legge n. 109/94 che fa gravare sull’amministrazione committente l’onere di verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 16, 1 e 2 comma e la loro conformità alla normativa vigente. Difatti, la polizza assicurativa, come si è visto, copre la responsabilità (contrattuale) del professionista verso l’amministrazione committente alla quale il libero professionista deve provare di avere esattamente adempito la propria obbligazione; la corresponsabilità della pubblica amministrazione rileverà, invece, solamente nei confronti dei terzi.

Il 4° comma, dell’art. 105 del D.P.R. n. 554/99 dispone: “*Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo*”.

La norma, in sostanza, anticipa l’obbligo della definizione della tutela assicurativa a favore del progettista sanzionandone l’eventuale omissione addirittura con la decadenza dall’incarico e con la contestuale so-

stituzione del soggetto affidatario. Da notare il mancato raccordo di tale previsione normativa con l'art. 28 della Legge n. 109/94 nella parte in cui la norma regolamentare limita l'efficacia temporale della polizza all'emissione del certificato di collaudo senza fare alcun riferimento al certificato di regolare esecuzione. È questo un evidente errore sfuggito in sede di redazione del testo regolamentare; non è minimamente ipotizzabile che nel caso da ultimo citato sia esclusa la polizza assicurativa del libero professionista.

Ancora, l'art. 105, 5° comma, del D.P.R. n. 554/99 disciplina il caso in cui il pagamento del corrispettivo al progettista sia frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, disponendo che il rilascio di ogni anticipazione debba essere "subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'acconto medesimo"; lo svincolo delle garanzie di cui sopra potrà avvenire solamente nel caso di presentazione della polizza, evento quest'ultimo al quale è parimenti condizionato il pagamento del saldo. Restando immutata l'estensione della copertura della polizza assicurativa, la *ratio* della disposizione in esame è sostanzialmente identica a quella che supporta l'art. 30 della Legge n. 109/94 relativamente alle garanzie fideiussorie<sup>42</sup> sull'offerta del candidato: è necessario tutelare la pubblica amministrazione committente sotto il profilo patrimoniale garantendole un pronto ristoro economico del pregiudizio subito in caso di inadempimento o parziale adempimento.

L'art. 105, 6° e 7° comma, del D.P.R. n. 554/99, infine, definisce una particolare procedura extragiudiziale per la determinazione della somma risarcibile. In sintesi tale procedimento si articola nelle seguenti fasi:

42. Garanzia provvisoria e definitiva.

- a) l'assicuratore, entro 90 gg. dalla richiesta della pubblica amministrazione, comunica alla stazione appaltante la somma offerta a titolo di risarcimento;
- b) il responsabile del procedimento, con propria determinazione ed entro 60 gg. dalla ricezione dell'offerta di cui sopra, può o meno accettare la stessa. In caso di silenzio del responsabile del procedimento protratto per 60 gg. l'offerta s'intende rifiutata;
- c) in caso di accettazione dell'offerta l'assicuratore sarà tenuto a pagare entro 30 gg. dalla ricezione della rispettiva determinazione;
- d) in caso di mancata comunicazione da parte dell'assicuratore ovvero qualora l'offerta dello stesso sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 151, 6° comma<sup>43</sup>. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro 60 gg. dalla comunicazione della stima da parte del perito, l'Amministrazione dà comunicazione all'ISVAP.

Orbene, proprio al 7° comma, dell'art. 105 del D.P.R. n. 554/99, che consente la nomina del perito, era stato negato il "visto" della Corte dei Conti, con il rilievo n. 2, del 24.01.2000, sia perché "se le parti non si mettono d'accordo circa l'ammontare del danno risarcibile, occorre che esse facciano ricorso ai normali sistemi previsti dall'ordinamento per la tutela giurisdizionale dei diritti"; e sia perché il potere dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di designare il perito "appare in contrasto con l'art.

43. Dispone la norma citata: *"La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lett. c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali"*.



4, comma 4, della Legge quadro che non menziona tale competenza tra quelle attribuite all’Autorità”.

Il Ministero dei lavori pubblici, in risposta alle predette critiche ha argomentato che la materia delle modalità attuative delle garanzie è dalla Legge demandata al regolamento che incontra sul punto solo i limiti eventualmente posti da norma inderogabili. Nel caso di specie non si frappongono ostacoli alla previsione di un modo di quantificazione del danno che almeno nell’immediato garantisca l’esigenza di celerità e che, fra l’altro, è rimesso alla libera scelta delle parti. Con la successiva deliberazione n. 40/2000, la Corte dei Conti aderendo alle argomentazioni del Ministero ha concesso il “visto” alla disposizione in esame. Non è questa la sede per approfondimenti teorici sulla questione, ma non ci si può esimere dal rilevare che se da un lato la procedura accelerata per la quantificazione del danno può ritenersi ammissibile, lascia perplessi, dall’altro, l’argomentazione ministeriale nella parte in cui vuole ricondurre al potere di vigilanza, normativamente attribuito all’Autorità, la nomina del perito.

## **1.5. La polizza “tipo” del progettista esterno**

Come già evidenziato, l’art. 9, comma 59, della Legge n. 415/98 demandava ad un provvedimento del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell’industria, la determinazione degli schemi di polizze tipo relative alle garanzie di cui all’art. 30 della Legge n. 109/94. La previsione di tali schemi-tipo di polizza ha una portata “meramente organizzativa e di funzionalità concreta”<sup>44</sup> in quanto diretta ad “omogeneizzare”

44. In questi termini l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 3, del 24.01.2001 e nel successivo atto di segnalazione al Governo e al Parlamento.

la struttura delle predette polizze conformandole al precetto normativo, ma ad essa non può essere riconosciuta un'efficacia condizionante "l'applicazione della norma"<sup>45</sup> corrispondente all'interesse sostanziale dell'amministrazione di non incontrare ostacoli alla realizzazione delle proprie pretese economiche"<sup>46</sup>. In buona sostanza l'art. 30 della Legge quadro, secondo l'Autorità, deve applicarsi anche in assenza degli schemi-tipo.

Ora, proprio al fine di prevenire lo stato di "confusione" il Ministero dei lavori pubblici ha provveduto a predisporre una prima bozza di schema di polizza assicurativa per i progettisti "interni" ed "esterni" del quale ultimo ci occuperemo in questo capitolo.

L'art. 1 del predetto schema, riportandosi alla definizione di cui all'art. 30, 5° comma, individua l'oggetto della polizza assicurativa nella copertura, a favore dell'assicurato civilmente responsabile e della stazione appaltante, a titolo di risarcimento danni per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi di varianti di cui all'art. 25, 1° comma, lett. d) della Legge n. 109/94 resi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata; entrambe devono essere causalmente connesse ad "errori ed omissioni, derivanti dal progetto esecutivo, non intenzionali imputabili a colpa professionale dell'assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale".

Tale disposizione lascia spazio ad alcune riflessioni. Innanzitutto con essa, nel definire l'estensione del danno risarcibile, il Ministero ha pedissequamente recepito il dettato normativo di cui all'art. 30, 5° comma, della Legge n. 109/94 ritenendo risarcibili solamente i maggiori costi per varianti di cui all'art. 25 della stessa Legge risolvendo la sopra rilevata discrasia, relativamente l'estensione del danno "assicurato", fra lo stesso

45. L'art. 30 della Legge n. 109/94.

46. Autorità di vigilanza nella citata determinazione n. 3, del 24.01.2001.

art. 30 della Legge e l'art. 105 del D.P.R. n. 554/99, in favore del primo. Meglio sarebbe stato a nostro avviso, proprio traendo spunto dal maggior margine di operatività lasciato in tale ambito dal Regolamento generale di delegificazione, estendere la portata della "garanzia obbligatoria" fino a coprire il professionista per tutti i rischi ai quali è esposto nell'espletamento della propria attività professionale.

Merita considerazione, inoltre, l'inciso di cui all'art. 1, 1° comma, lett. b) della bozza di polizza tipo nella parte in cui distingue fra maggiori costi per varianti necessarie in corso di esecuzione dell'opera e maggiori costi per varianti necessarie alla parte di opera progettata. Il precetto che pare immediatamente percepibile dal tenore letterale della summenzionata clausola è che, qualora l'assicurato progetti solamente una parte dell'opera, la copertura assicurativa opererà solamente qualora i maggiori costi siano causalmente connessi ad errori dallo stesso commessi nella parte di progettazione che gli è stata affidata. Difatti, qualora la progettazione sia affidata a più professionisti, la clausola in esame, con l'inciso "della parte di opera progettata", personalizza effettivamente la copertura assicurativa del progettista circoscrivendo l'estensione della polizza ai maggiori costi consequenziali ad errori ed omissioni commessi nella sola parte di progettazione personalmente eseguita dallo stesso. A tal fine è esemplificativo il precetto recato dall'art. 10 della polizza tipo il quale dispone che in caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'assicurato.

Sul punto è bene precisare, però, che qualora la polizza venga stipulata da una "associazione di professionisti" ovvero da una società di professionisti o di ingegneria<sup>47</sup>, il soggetto assicurato sarà rispettivamente

47. Specifica l'art. 2 della bozza di polizza-tipo che: ai fini della presente copertura assicurativa è considerato assicurato/contraente:

- a) un singolo libero professionista;

l'associazione o la società e tramite esse il singolo professionista che abbia progettato l'opera o la parte di opera; si tratta, come abbiamo avuto modo di rilevare, di una assicurazione "per conto altrui" contratta dal soggetto collettivo, ma che estrinseca i suoi effetti a favore del professionista che, in ossequio al principio della personalità della prestazione professionale, sottoscrive materialmente l'elaborato progettuale.

Del tutto pleonastico è, invece, il richiamo alla "non intenzionalità" dell'errore progettuale quale indefettibile presupposto per l'operatività della copertura assicurativa. Pur tralasciando in questa sede il difficile collegamento tra l'errore e lo *status* psicologico del dolo, pare più che evidente come la copertura assicurativa a favore del professionista abbia una sua *ratio* se diretta a tutelare quest'ultimo dal pregiudizio economico che potrebbe subire a seguito dell'imperizia o della negligenza con la quale ha prestato la propria attività professionale<sup>48</sup>; esorbita da qualsivoglia logica giuridica, invece, una assicurazione volta a preservare il professionista dal pregiudizio economico conseguenziale ad un errore voluto ed in quanto tale doloso.

Sempre relativamente all'art. 1 in esame non si può omettere di rilevare, infine, come quest'ultimo disponga che "ai fini esclusivi del risarcimento del danno viene considerato assicurato anche la Stazione appaltante"; è questa una ulteriore dimostrazione di come tali polizze assicu-

*segue nota 47.*

- b) una pluralità di liberi professionisti associati secondo le norme di Legge;
- c) società di professionisti;
- d) società di ingegneria;
- e) raggruppamenti temporanei incaricati di eseguire la progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

48. Nei casi, dunque, di colpa professionale relazionata ai parametri di cui agli artt. 1176 e 2236.

relative siano state prevalentemente strutturate quale forma di garanzia per la pubblica amministrazione.

Si è già detto circa l'opportunità di estendere le garanzie assicurative a favore del progettista ben oltre i maggiori costi da variante; lo stesso Ministero dei lavori pubblici, però, forse fuorviato dalla configurazione attribuita alla polizza assicurativa quale strumento di garanzia per la pubblica amministrazione, ha posto pesanti veti all'estensione di cui sopra.

Precisamente l'art. 3 dello schema di polizza individua i seguenti casi di inefficacia della stessa:

- a) qualora l'opera progettata non venga appaltata in conformità delle disposizioni previste dalla Legge quadro;
- b) qualora i lavori progettati siano eseguiti direttamente dall'assicurato ovvero dal Contraente; dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla stazione appaltante, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti; da soggetti di cui l'assicurato e/o il contraente si sia avvalso per l'espletamento dell'incarico di progettazione.

Lascia perplessi in primo luogo il caso sub lettera a) che prevede l'inefficacia della polizza assicurativa a favore del progettista qualora la realizzazione dei lavori non venga appaltata secondo le norme di Legge. Il volere a tutti i costi configurare l'assicurazione oggetto di disamina come forma di garanzia di una pronta liquidazione del danno a favore della pubblica amministrazione ha evidentemente indotto il Ministero a prevedere che il progettista possa essere gravato della perdita della propria copertura assicurativa quale conseguenza di un'attività illegittima (l'affidamento dell'esecuzione in violazione della Legge) alla cui realiz-

zazione egli non fornisce alcun contributo; unico responsabile dell'eventuale illegittimità della procedura di aggiudicazione dei lavori non può infatti che essere l'amministrazione committente.

Per quanto concerne, invece, gli altri casi di inefficacia della polizza essi fanno, evidentemente, riferimento alle situazioni di controllo e/o di collegamento fra il progettista e l'esecutore dei lavori e trovano il proprio presupposto fondante nel principio di separazione fra progettazione ed esecuzione recato proprio dall'art. 17 della Legge n. 109/94. Nei casi di inefficacia è altresì previsto che la compagnia assicuratrice provvederà a rimborsare all'assicurato il premio pagato, al netto delle imposte.

Ancora, l'art. 5 del predetto schema di polizza tipo definisce i danni, le spese e i costi esclusi dall'assicurazione; essi sono:

- a) quelli conseguenti a morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose;
- b) quelli conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) quelli conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) quelli derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal contraente e/o dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla Legge;
- e) quelli relativi all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

La semplice enumerazione, nonché rilevanza dei casi per i quali è

esclusa l'operatività della polizza, lasciano agevolmente intendere che, di fatto, la garanzia assicurativa prestata a favore del progettista è ben lontana dal coprire la maggior parte dei casi di risarcimento del danno causalmente connessi alla responsabilità extracontrattuale dello stesso.

Per quanto attiene poi alla durata della polizza, l'art. 6 dello schema tipo precisa che essa decorre dalla data di effettivo inizio dei lavori comunicata dall'assicurato e/o dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 17, 1° comma dello stesso schema tipo<sup>49</sup> e cessa per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella scheda tecnica. La clausola in oggetto, prevedendo quale termine ultimo di efficacia della polizza anche l'emissione del certificato di regolare esecuzione, sana sostanzialmente la difettosa formulazione di cui al 5° comma, dell'art. 30 della Legge n. 109/94 nel quale alcun riferimento viene fatto al predetto certificato. Sul punto l'art. 19 dello schema di polizza tipo dispone la possibilità di prorogare la durata dell'assicurazione qualora e per qualsiasi motivo i certificati di cui sopra siano emessi successivamente alla scadenza del termine fissato nella predetta scheda tecnica.

Ancora, sempre l'art. 6, prevede che qualora per cause non imputabili al progettista l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia con il conseguenziale obbligo della compagnia assicuratrice di rimborsare al professionista il relativo premio pagato al netto delle imposte

49. Dispone l'art. 17, 1° comma, del disciplinare tipo: "L'assicurato o in alternativa la stazione appaltante su richiesta delle società di assicurazione, deve comunicare tempestivamente alla società la data effettiva di inizio dei lavori."

Per quanto concerne, invece, il massimale dell'assicurazione l'art. 8 del disciplinare tipo riprende - non potrebbe essere diversamente - il disposto di cui all'art. 30, 5° comma, della Legge n. 109/94 prevedendo rispettivamente un importo non inferiore:

- a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di Ecu<sup>50</sup>, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di Ecu, Iva esclusa;
- b) al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 550 mila Ecu, per i lavori di importo superiore a 5 milioni di Ecu, Iva esclusa.

Va altresì precisato che tali importi massimi restano fissi a prescindere dal numero di sinistri verificatisi nel periodo di copertura della medesima polizza e dal numero di assicurati (art. 9 dello schema di regolamento interministeriale)

Per quanto concerne, invece, la determinazione dell'indennizzo l'art. 4 dello schema di disciplinare tipo fa ovviamente riferimento alle nuove spese di progettazione ed ai maggiori costi di cui all'art. 105, 2° e 3° comma, del D.P.R. n. 554/99 riproducendone pedissequamente la nozione.

L'art. 13 del predetto schema tipo individua poi alcune situazioni, che devono debitamente essere "autocertificate" dal progettista assicurato e che condizionano la concreta operatività della polizza assicurativa; esse sono:

- a) la regolare iscrizione del professionista all'Albo di competenza;
- b) la competenza tecnica del professionista all'elaborazione del progetto;
- c) il rispetto dell'art. 17 della Legge n. 109/94 e le altre norme collegate nell'affidamento dell'incarico di progettazione;

50. Oggi Euro.



- d) la verifica, espletata dalla pubblica amministrazione della rispondenza degli elaborati progettuali a quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 554/99;
- e) che i collaboratori dei quali eventualmente il professionista incaricato si avvale siano in regola con le disposizioni di Legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

Le eventuali inesattezze o reticenze nella "autocertificazione" delle predette condizioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Infine, circa i concreti adempimenti ai quali l'assicurato è chiamato al fine di attivare fattivamente la copertura assicurativa va evidenziato quanto disposto dall'art. 17 dello schema tipo che prima pone a carico dello stesso ovvero della stazione appaltante l'onere di comunicare alla compagnia assicuratrice (e solo su richiesta di quest'ultima) la data di inizio dei lavori e successivamente (2° comma) prevede l'ulteriore obbligo, in caso di sinistro, di darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa entro 3 giorni dalla data di effettiva conoscenza; in particolare (3° comma) il progettista assicurato (o la stazione appaltante) deve dare avviso di ogni comunicazione attinente il sinistro ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d) della Legge. Il professionista assicurato dovrà poi comunicare alla Società assicuratrice l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio con il contestuale obbligo, in caso di realizzazione del sinistro, di darne avviso a tutti gli assicuratori (art. 14).

## **1.6. La polizza del progettista dipendente**

Al fine di tutelare il progettista "interno" dalle conseguenze di un'eventuale responsabilità causalmente collegata ad errori commessi

nell'esercizio della propria attività professionale, nonchè le amministrazioni aggiudicatrici dai conseguenziali pregiudizi economici, l'art. 17, 3° comma, della Legge n. 109/94 statuisce: *"Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione"*. Va immediatamente rilevato che, diversamente da quanto visto nel caso di progettisti "esterni", il progettista "interno" non dovrà accollarsi le spese per la polizza assicurativa che invece graveranno sull'amministrazione pubblica per la quale il professionista presta la propria opera e della quale è dipendente.

A questo proposito l'art. 106 del D.P.R. n. 554/99 stabiliva che la stazione appaltante avrebbe dovuto assumere *"l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali"*. Sennonché il 3° comma, dell'art. 17 della Legge n. 109/94 è stato di recente modificato dall'art. 145, comma 89, della Legge 23.12.2000, n. 388<sup>51</sup> in tal senso: *"Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, per intero<sup>52</sup> a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizza assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione"*. Deve, pertanto, ritenersi caducata la formulazione normativa recata dal citato art. 106 del D.P.R. n. 554/99; le polizze assicurative dei progettisti "interni" devono quindi ritenersi interamente a carico dell'amministrazione aggiudicatrice. Ovviamente la polizza dovrà essere sottoscritta da quest'ultima amministrazione in nome proprio, ma per conto del progettista dipendente integrando, dunque, gli

51. "Finanziaria 2000".

52. Grassetto nostro. L'inciso "per intero" è stato introdotto dal citato articolo della "Finanziaria 2000".

estremi dell'assicurazione per conto altrui di cui all'art. 1891 del Codice civile. Al fine di poter usufruire della copertura assicurativa il contraente dovrà attestare<sup>53</sup>, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione:

- a) di essere abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di Legge;
- b) che l'attività di progettazione descritta rientra nelle sue competenze professionali;
- c) che l'attività di progettazione gli è stata affidata nel pieno rispetto delle norme di Legge;
- d) che la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dalla Legge;
- e) che la realizzazione dell'opera progettata viene appaltata in conformità delle disposizioni previste dalla Legge.

Per quanto concerne l'oggetto della copertura assicurativa in esame, va rilevato che anche in questo caso essa si estende ai rischi di natura professionale derivanti dalla progettazione, ma diversamente da quanto visto in merito alle polizze del libero professionista, essa coprirà "il solo rischio per il maggior costo per la varianti di cui all'art. 25, 1° comma, lett. b) della Legge"<sup>54</sup> con esclusione, quindi, delle nuove spese di progettazione.

La polizza assicurativa contenuta nello schema di decreto interministeriale individua quale assicurato un singolo dipendente o una pluralità di dipendenti pubblici incaricati dall'amministrazione della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto, nonché la stazione appaltante<sup>55</sup>. In merito, ferma restando l'impropria riconducibilità della stazio-

53. Ai sensi dell'art. 13 della polizza-tipo.

54. Art. 106 D.P.R. n. 554/99.

55. Art. 2 della polizza-tipo.

ne appaltante alla nozione di assicurato già sopra rilevata, va evidenziato come la polizza tipo faccia esclusivo riferimento alla progettazione esecutiva pur nella genericità del dettato normativo (legislativo e regolamentare) che parla più latamente di progettazione ricomprendendo, dunque, anche le precedenti fasi della progettazione preliminare e definitiva.

La polizza estende la propria copertura assicurativa a quanto l'assicurato, civilmente responsabile, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento del danno esclusivamente per i maggiori costi derivanti da varianti di cui all'art. 25, 1° comma, lett. d) della Legge n. 109/94 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera (o della parte di opera progettata) e sopportati dalla stazione appaltante in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale<sup>56</sup>. La polizza viene, dunque, a coprire esclusivamente i danni derivanti dalla responsabilità professionale del progettista sostanzialmente escludendo quelli che siano diretta conseguenza della più generica e non tipizzata responsabilità extracontrattuale.

Tale ultima considerazione trova conferma in altre disposizioni della polizza tipo quali l'art. 3 e 5. Il primo dispone espressamente che la "garanzia opera *esclusivamente* per i maggiori costi per le varianti sostenuti dalla stazione appaltante", mentre il secondo esclude espressamente dalla copertura assicurativa i danni, le spese ed i costi:

- 1) conseguenti a morte, lesioni personali ovvero a distruzione e deterioramento di cose;
- 2) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- 3) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;

56. Art.1 della polizza-tipo.

- 4) relativi all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radiattività.

Orbene, come si è già avuto modo di rilevare relativamente all'assicurazione del progettista "esterno" anche in questo caso lo schema di polizza-tipo del progettista "interno" esclude dalla copertura assicurativa proprio quegli eventi tipicamente riconducibili alla responsabilità extracontrattuale restringendo inopportunamente la portata della garanzia. Sul punto va altresì rimarcato che il citato art. 5 della polizza tipo del progettista "interno" non esclude dai rischi assicurati, in questo differenziandosi dallo schema di polizza attinente al progettista "esterno", i rischi derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla Legge.

La polizza del dipendente sarà inefficace – al pari di quanto visto per il libero professionista - nel caso in cui i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata<sup>57</sup>.

La durata della polizza decorre dalla data di inizio dei lavori opportunamente comunicata ai sensi dell'art. 17 della polizza-tipo<sup>58</sup> e cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, il giorno di emissione del certificato

57. Art. 3 della polizza-tipo.

58. L'art. 17 della polizza-tipo che prevede gli obblighi dell'assicurato dispone al 1° comma che: *"l'assicurato/contraente o, in alternativa la stazione appaltante deve comunicare tempestivamente alla società la data effettiva di inizio dei lavori"*.

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previsto per la data indicata nella scheda tecnica. Sul punto va rimarcata una diversità rispetto alla durata della polizza del libero professionista estesa, difatti, fino alle ore 24 del giorno di emissione dei predetti certificati. La definizione di quest'ultima estensione temporale è probabilmente giustificata dalle lungaggini burocratiche connesse alla formazione del predetto certificato di collaudo che potrebbero di fatto porre in essere una discrasia fra il momento di formazione del certificato e quello della sua efficacia; l'esigenza di risolvere alla base eventuali problemi circa l'individuazione dell'effettivo momento iniziale di efficacia del certificato e, di conseguenza, di cessazione della copertura assicurativa hanno probabilmente fatto ritenere necessaria la sua puntuale determinazione.

Orbene, considerando che tale esigenza ricorrerà tanto nel caso in cui il progettista sia un dipendente della pubblica amministrazione committente quanto in quello in cui esso sia un libero professionista, è palesemente inopportuna la mancata previsione, anche per la polizza del dipendente, di un'estensione temporale analoga a quella del libero professionista. Rimane comunque ferma la possibilità di prorogare l'assicurazione qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data di cui sopra<sup>59</sup>. Nel caso in cui poi, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia<sup>60</sup>; la norma in esame evidentemente libera il progettista (o la stazione appaltante) dall'onere di richiedere proroghe *sine die* della durata della polizza.

59. Art. 19 della polizza-tipo.

60. Art. 6, 1° comma, lett. c) della polizza-tipo.

Per quanto concerne la prestazione patrimoniale e a carico dell'assicurato ossia il premio, esso dovrà essere pagato contestualmente alla stipula della copertura assicurativa iniziale ed il suo ammontare sarà riportato nella scheda tecnica<sup>61</sup>. Sul punto va rilevata l'estrema prudenza che, nella prassi, ha contraddistinto il comportamento delle compagnie assicurative le quali hanno richiesto ai progettisti<sup>62</sup> premi dall'1 al 3 per mille del valore delle opere, ossia circa il 10% della parcella professionale lorda di un libero professionista.

Per quanto concerne poi il "massimale di assicurazione", l'art. 106 del D.P.R. n. 554/99, conformemente a quanto disposto dall'art. 30, 5° comma, della Legge n. 109/94, ha limitato l'importo da garantire al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. A sua volta lo schema di polizza-tipo si adegua alla formulazione normativa regolamentare specificando che l'importo così stabilito rappresenta la massima esposizione dell'assicuratore per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione<sup>63</sup> e che, anche qualora la garanzia venga prestata a favore di una pluralità di assicurati, tale massimale resterà invariato anche nel caso di loro corresponsabilità per il sinistro<sup>64</sup>.

Nulla varia, rispetto allo schema di polizza del libero professionista, relativamente alla "franchigia" stabilendo l'art. 11 del predetto schema che rimane a carico dell'assicurato, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro con i relativi minimi e massimi, oppure una franchigia fissa come indicato nella scheda tecnica.

61. Art. 15 della polizza-tipo.

62. Le cui parcelle per un progetto esecutivo oscillano fra l'1 e il 3% del valore dell'opera progettata.

63. Art. 8, 3° comma, della polizza-tipo.

64. Art. 9, 3° comma, della polizza-tipo.

L'art. 12 della polizza-tipo prevede, infine, una sostituzione della società assicuratrice all'assicurato nella gestione delle vertenze – giudiziali e stragiudiziali - di quest'ultimo; la società assicuratrice sosterrà le relative spese entro il limite di un importo pari a 1/4 del massimale di assicurazione per il danno cui si riferisce la domanda, oltre tale limite le spese andranno ripartite con l'assicurato in proporzione del rispettivo interesse sul risarcimento globale.



# 2. L'offerta assicurativa

## 2.1. Il quadro d'insieme

Da un sondaggio effettuato presso le principali compagnie di assicurazioni è emerso che esse sono sostanzialmente pronte da un punto di vista tecnico assuntivo a poter soddisfare le richieste dei progettisti esterni, mettendoli così in grado di presentare alle stazioni appaltanti il contratto assicurativo richiesto dalla Legge 109/94. Le stesse compagnie allo stato attuale non sembrano, invece, essere disposte ad assumere rischi riguardanti i progettisti interni alle amministrazioni, salvo il caso dei LLOYD'S che hanno elaborato un testo di polizza specifico.

L'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), ha attivato in quest'ultimi anni diversi tavoli di concertazione, nei quali sono convenuti Ordini e compagnie per predisporre un testo di polizza di "Responsabilità civile professionale del progettista o dei progettisti incaricati della progettazione esecutiva". Nella sostanza detto testo è stato concordato, anche se non è stato ancora pubblicato ufficialmente.

Diversa, invece, è la politica assuntiva del mercato assicurativo italiano nel ramo RC in generale. Le compagnie di assicurazione si trovano a doversi confrontare, nelle richieste di risarcimento nei confronti dei professionisti, da una parte con un orientamento della magistratura sempre più favorevole al presunto danneggiato e dall'altro con criteri di valuta-

zione di risarcimento del danno che negli anni hanno subito una continua evoluzione, passando dal danno biologico a quello morale sino a quello esistenziale. È quindi facile intuire che l'esposizione patrimoniale delle suddette compagnie è enormemente cresciuta. Oltre a ciò, anche in fase di valutazione del rischio, le compagnie, non avendo maturato ancora una sufficiente esperienza, si devono confrontare con una pluralità di soggetti che, oltre al progettista, partecipano all'esecuzione dell'opera, in una sovrapposizione di responsabilità spesso difficile da districare.

## **2.2. I vincoli per il progettista**

A circa due anni dall'emanazione del D.P.R. 21.12.1999 n° 554, art. 105, che ha rappresentato uno degli adempimenti fondamentali per dare piena attuazione alla complessa macchina della Legge 109/94, il progettista esterno incontra ancora molte difficoltà a presentare alla stazione appaltante una copertura assicurativa così come previsto dalla normativa vigente. Infatti, da una parte le stesse stazioni appaltanti non hanno, spesso per prime, chiaro quanto richiesto dalla Legge, dall'altra le compagnie si stanno muovendo a rilento nel dare attuazione pratica al disposto legislativo.

Appare pertanto opportuno riportare uno schema esemplificativo che riassume le caratteristiche delle polizze di assicurazioni che il progettista esterno deve produrre.

Passiamo ora ad alcuni approfondimenti e chiarimenti dello schema sopra riportato.

Per quanto attiene la copertura assicurativa della responsabilità civile del progettista esterno, le compagnie, per esempio la Zurigo Assicurazioni, l'Unipol ed i LLOYD'S of LONDON, hanno redatto un testo con-

trattuale che soddisfa le richieste della Legge e pertanto è accettato anche dalle stazioni appaltanti.

È bene però tenere presente che attualmente le compagnie sono poco disposte ad assumere il **solo** rischio *Merloni* (salvo eccezioni), ma generalmente chiedono al proprio assicurato progettista la preventiva sottoscrizione di una copertura assicurativa generale estesa a tutta l'attività professionale, riservandosi poi di valutare, di volta in volta, il contratto derivante dall'incarico *Merloni*. Quest'ultimo è naturalmente un contratto con vita propria, che attiene nello specifico la progettazione esecutiva e con una durata legata al rilascio del certificato di collaudo o di regolare estensione dell'opera.

Appare quindi chiaro che, anche se la normativa di Legge pone a carico del progettista **solo** l'obbligo di assicurare i progetti esecutivi per le opere pubbliche, di fatto egli, per poter adempiere a quanto previsto dalla Legge, è costretto a sottoscrivere preliminarmente un contratto assicurativo che lo copra per la sua intera attività professionale.

Tale polizza, che amplia notevolmente la sfera di copertura assicurativa, avrà in genere un costo elevato, che si sommerà a quanto richiesto successivamente per le singole coperture *Merloni*.

Del resto, è bene ricordare che gli artt. 17 e 30 della Legge 109/94, di fatto, coprono solo la stazione appaltante escludendo tutti quegli errori professionali che comunque possono arrecare danno a terzi, con notevole pregiudizio patrimoniale per il professionista.

Nella scelta della compagnia a cui affidare la copertura della propria responsabilità professionale, il progettista dovrebbe seguire i seguenti criteri base:

- accertarsi che la compagnia sia disposta a fornire al progettista, su sua richiesta, adeguata copertura *Merloni* con un testo contrattuale che soddisfi i requisiti della Legge ed anche sia dispo-

sta a rilasciare le lettere d'intento, strumento spesso richiesto dalle stazioni appaltanti per il rilascio di anticipi e/o saldi;

- verificare i massimali concedibili; può capitare, infatti, che quando la Legge prevede dei massimali di garanzia pari al 20% dei lavori progettati cioè maggiori di 5 milioni di euro, una sola compagnia non sia in grado di coprire detti massimali. È bene, quindi, capire come la compagnia si attiva in questi casi, se cioè è in grado di ricorrere ad una coassicurazione, o se invece esclude a priori richieste dell'assicurato superiori ad un certo massimale di garanzia. È inutile dire che nel secondo caso l'assicurato si troverà in enormi difficoltà nel trovare da solo la copertura necessaria all'adempimento contrattuale per l'espletamento dell'incarico professionale, ex Legge *Merloni*, con conseguenze che possono andare dal dover sostenere maggiori costi per la specifica copertura assicurativa, sino ad inficiare la validità del contratto sottoscritto con la stazione appaltante;
- analizzare i rischi coperti e quelli esclusi; verificare che esista la possibilità di coprire quei rischi eventualmente esclusi con una maggiorazione di premio, (es. direzione lavori; D.Lgs 494/96; danno all'opera; garanzia postuma...) tutte garanzie necessarie in ragione dell'attività svolta;
- verificare franchigie e scoperti di polizza, infatti il premio applicato potrà variare notevolmente;
- analizzare il proprio fatturato, suddividendolo per le varie tipologie di lavori svolti e concordare con la compagnia quali lavori includere in garanzia e quali invece escludere. Da un'attenta valutazione sulla composizione del fatturato, si potrà ridurre notevolmente il premio annuo e se adeguatamente contrattualizzato, si potrà ugualmente usufruire di una efficace co-

apertura. È bene tenere presente che le polizze di responsabilità civile professionale prendono, principalmente, il fatturato come parametro per stabilire il premio da applicare.

Per quanto attiene invece la fideiussione a garanzia la questione è più complessa. Non esiste ancora uno schema “tipo” per detta fideiussione e le interpretazioni del combinato disposto dell’ultimo capoverso del comma 5 dell’art. 30 della Legge 109\94 con il comma 5 dell’art. 105 del D.P.R. n° 554\99, da parte delle stazioni appaltanti e degli assicuratori sono le più diverse. Sarebbe opportuno, al riguardo, che il Ministero delle Infrastrutture diffondesse una nota esplicativa che chiarisse la giusta interpretazione da dare alla fattispecie.

Comunque allo stato attuale si possono fare alcune considerazioni basate sul tenore letterale delle sopra richiamate norme.

In pendenza della presentazione della polizza di responsabilità civile, il pagamento della parcella professionale al progettista, in acconto od a saldo, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa d’importo pari alla parcella in liquidazione. Il saldo avverrà soltanto a seguito della presentazione della polizza definitiva.

Il professionista esterno che ha redatto il progetto, per ottenere delle anticipazioni sul suo compenso dovrà quindi presentare alla stazione appaltante i seguenti documenti:

1. lettera d’impegno di una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea a rilasciare la polizza responsabilità civile, secondo quanto disposto dalla Legge 109/94 e con riferimento specifico ai lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data d’inizio dei lavori ed avrà termine con la presentazione del certificato di collaudo provvisorio. Detta lettera d’impegno deve comunque essere presentata dal progettista contestualmente alla

sottoscrizione del contratto, la sua mancata presentazione determina la decadenza dall'incarico professionale;

2. fideiussione bancaria od assicurativa di importo pari all'anticipo ricevuto *ex art.* 105 del Regolamento n° 554\99 comma 5. Detto anticipo, può essere a scelta della stazione appaltante anche pari al 99% della parcella; il saldo e quindi anche lo svincolo delle garanzie fideiussorie, avverrà soltanto a seguito della presentazione della polizza definitiva.

Se per quanto attiene il primo punto il progettista non dovrebbe avere grandi difficoltà (le compagnie sono in genere pronte a rilasciare al loro assicurato tale lettera d'intenti) la ratio della seconda disposizione risulta di difficile interpretazione, anche se apparentemente in linea con quanto previsto dalle garanzie fideiussorie<sup>65</sup> sull'offerta del candidato.

Su questo punto sono necessarie alcune considerazioni. La prima è quella sull'oggetto della garanzia, ovvero su cosa deve garantire la polizza. Sembrerebbe, leggendo la norma, che detta fideiussione debba garantire la presentazione da parte del progettista della polizza definitiva ad inizio lavori, tanto che lo svincolo della garanzia è subordinata a questo adempimento. Nella sostanza, sotto il profilo patrimoniale, la pubblica amministrazione committente attraverso tale fideiussione dovrebbe essere garantita, attraverso un pronto ristoro economico nel caso dovesse essere chiamata a provvedere al pagamento della polizza definitiva al posto del progettista inadempiente. Ma se fosse solo questo l'impegno da garantire, l'importo richiesto non sarebbe giustificato. È inverosimile pensare che il costo della garanzia assicurativa Merloni, sia pari alla parcella professionale del progettista. Per tutelare la prima sarebbe sufficiente prevedere che la lettera d'intenti rilasciata al progettista assicurato dalla

65. Garanzia provvisoria e definitiva

compagnia puntualizzi anche il costo futuro della garanzia definitiva; l'ammontare della garanzia fideiussoria potrebbe essere quindi legata a detto importo e non alla parcella del professionista.

Una possibile spiegazione, che possa giustificare la richiesta di una fideiussione sull'intera parcella in acconto, sta nel fatto che la mancata presentazione da parte del progettista della polizza *Merloni*, determina la decadenza dell'incarico. Ravvisandosi, quindi, un inadempimento contrattuale la stazione appaltante potrebbe pretendere (estremizzando) dal progettista la restituzione delle somme anticipate; la copertura fideiussoria servirebbe quindi a garantire l'amministrazione pubblica questa eventualità.

### **2.3. Un raffronto tra le offerte**

Va subito evidenziato che la piena operatività della Legge *Merloni* introduce un nuovo elemento di costo professionale a carico del professionista che è appunto quello del pagamento delle coperture assicurative professionali. È bene ricordare peraltro che in Italia l'incidenza dei costi per coperture assicurative professionali sul fatturato della categoria degli ingegneri ed architetti, è notevolmente inferiore a quanto registrato in altri Paesi europei.

Il concetto di "rischio" professionale che si può tradurre in un danno patrimoniale per il professionista, non è stato, sino ad oggi, oggetto di particolare preoccupazione per la categoria, che in genere ha confidato nel "sicuro buon operato professionale". Da un'indagine condotta dal Sole 24 ORE su dati forniti dall'ANIA, è emerso che nel 1998 tra gli ingegneri ed architetti iscritti all'Albo, meno del 10% era coperto da una polizza assicurativa professionale.

**Tav. 1 - Schema esemplificativo delle garanzie e delle coperture assicurative che il professionista esterno, in sede di stipula del disciplinare d'incarico, deve produrre a favore dell'amministrazione**

	<b>A - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	<b>B - FIDEISSIONE A GARANZIA</b>
<b>Previsione normativa</b>	Art. 30 comma 5 della Legge n° 109\94 e art. 105 comma 1 del D.P.R. n° 554\99	Art. 105 comma 5 del D.P.R. n° 554\99
<b>Finalità</b>	Per le responsabilità professionali del progettista esterno a garanzia di eventuali nuove spese di progettazione e maggiori costi per eventuali varianti dei lavori.	Per la garanzia delle anticipazioni e/o degli acconti del compenso professionale.
<b>Caratteristiche</b>	La polizza decorrerà dall'inizio lavori - (all'atto della stipula del disciplinare d'incarico è necessario presentare alla stazione appaltante la polizza definitiva con testo Merloni con specifico riferimento ai lavori progettati, o una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare polizza di responsabilità civile professionale Merloni con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio lavori e termina con il certificato di collaudo provvisorio).	Il Progettista esterno deve produrre una fideiussione di importo pari alla parcella in liquidazione, in pendenza della polizza di responsabilità civile professionale. La fideiussione è sempre dovuta sia per le anticipazioni e/o per gli acconti, sia per la liquidazione finale della parcella. La fideiussione stessa verrà svincolata, solo dopo la presentazione della polizza definitiva di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati e comunque qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
<b>Massimali</b>		
Lavori inferiori a 5 milioni di euro	<i>Minima:</i> 10% dell'importo dei lavori progettati <i>Massima:</i> 1 milione di euro	
Lavori superiori a 5 milioni di euro	<i>Minima:</i> 20% dell'importo dei lavori progettati <i>Massima:</i> 2 milioni di euro	
Per acconti e/o anticipazioni		Importo dell'acconto comprensivo di IVA, maggiorato dell'interesse legale su base annua
Per liquidazioni a saldo		Importo dell'acconto comprensivo di IVA, maggiorato dell'interesse legale su base annua

Fonte: Centro Studi CNI, 2001



L'obbligatorietà della copertura assicurativa ex art. 30 Legge 109\94, ha spinto molti professionisti impegnati nella progettazione di opere pubbliche a confrontarsi per la prima volta con il mercato assicurativo. Proprio il vincolo normativo ha portato tali professionisti a giudicare le coperture assicurative come un'imposizione del sistema, che crea solo un aggravio di costi.

Un atteggiamento più razionale dovrebbe essere invece quello di considerarle uno strumento necessario a garanzia del sereno svolgimento della propria attività professionale.

Gran parte della responsabilità dell'atteggiamento di diffidenza degli ingegneri e architetti verso la polizza professionale è sicuramente da attribuire alla mancanza di adeguata consulenza specifica e alla intrinseca complessità della materia.

Il risultato è che in genere i professionisti nella scelta della propria polizza si orientano verso l'offerta dal costo minore piuttosto che verso quella che comporta le migliori garanzie.

Attualmente in Italia esiste una grossa forbice nel mercato dei prezzi delle polizze professionali per progettisti in ragione delle garanzie proposte, degli scoperti e franchigie prestate, dei massimali scelti e del fatturato dichiarato.

Nelle pagine seguenti si procederà a un confronto tra le condizioni poste da alcune delle principali compagnie assicurative per stipulare le polizze *Merloni* a favore del progettista.

I testi completi di polizza, indicanti tutte le condizioni prestate in termini anche di rischi inclusi ed esclusi, oltre alle estensioni di garanzia e condizioni particolari aggiuntive, sono state:

- nel caso della Zurigo, fornite dalla Compagnia;
- nel caso UNIPOL convenzione Inarcassa, scaricate dal sito Internet *www.inarcassa.it*.

- nel caso dei LLOYD'S, elaborate da un estratto a noi fornito dall'Ordine degli Architetti. Il broker di riferimento che distribuisce detta polizza è A.I.C. S.p.A., che ha il sito [WWW.polizzemerloni.it](http://WWW.polizzemerloni.it), dove, su richiesta del singolo professionista, può essere inviato il testo completo della stessa. Recentemente lo SNILPI (Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti Italiani) ha siglato una convenzione con i LLOYD'S per la polizza professionale generale e i certificati *Merloni*.

Per quanto attiene le polizze di responsabilità civile professionale per ingegneri ed architetti gli elementi che contribuiscono a formare il "premio" di polizza per coprire l'assicurazione dell'intera attività professionale sono:

- scelta del massimale di garanzia (intendendo la massima esposizione della compagnia in seguito ad un sinistro);
- le estensioni richieste (direzione lavori; Legge 626; Legge 494; danno all'opera; garanzia postuma...);
- scoperti e franchigie presenti sul contratto - intendendo per scoperto la percentuale a carico dell'assicurato sul danno e per franchigia la cifra (espressa in percentuale o fissa) a carico dell'assicurato. È evidente che tanto più l'assicurato è disposto a tenere a proprio carico parte del danno, tanto meno oneroso sarà il costo della polizza;
- eventuali precedenti assicurativi del professionista;
- fatturato (intendendosi per tale quanto dichiarato nell'anno ai fini IVA dal professionista, sviluppato in prima persona o in associazione con altri professionisti). Il fatturato è un elemento essenziale non solo ai fini della determinazione del premio ma anche per una corretta individuazione dei lavori svolti. Una giusta analisi del fatturato può permettere alla compagnia una ri-

duzione dei tassi, qualora valuti alcune attività svolte dal professionista poco rischiose. Potrà essere concordato, all'atto della sottoscrizione della polizza, dal professionista e dalla compagnia, di escludere dal rischio alcuni lavori, con conseguente diminuzione del fatturato indicato in contratto preso a base di calcolo per la tassazione.

È bene ricordare che all'atto della sottoscrizione, viene indicato dall'assicurato un fatturato presunto preso a base di calcolo. Al termine dell'annualità assicurativa verrà richiesto all'assicurato di indicare il fatturato effettivo; se quest'ultimo risulterà maggiore di quello presunto, l'assicurato sarà obbligato a corrispondere alla compagnia, nei modi e nei termini previsti dal contratto, la regolazione del premio.

Se l'assicurato non effettua alla compagnia nei termini prescritti la comunicazione del fatturato ed il relativo pagamento, quest'ultima non è obbligata a risarcire gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui si riferisce la mancata regolazione.

I costi di dette polizze, per quanto su esposto, variano notevolmente ed è difficile fornire uno schema esemplificativo.

Per quanto attiene invece le polizze di cui alla Legge 109/94 è bene ricordare che il contratto in questione ha una vita propria e si deve riferire esclusivamente alla progettazione specifica eseguita dal progettista.

La durata, indicata, nel contratto è meramente indicativa, in base alle previsioni del termine dei lavori, mentre il termine effettivo della garanzia coincide con la presentazione del certificato di collaudo provvisorio.

Gli elementi che contribuiscono a formare il "premio" di tali polizze sono:

- il valore dell'opera (esclusa IVA) con conseguente *massimale di garanzia*;

- la valutazione delle difficoltà tecniche dell'attività di progettazione in ragione della natura dell'opera;
- eventuali precedenti assicurativi del progettista;
- scoperti e franchigie presenti sul contratto.

Anche in questo caso è impossibile fornire un prontuario di premi, perché le compagnie si riservano di fornire la quotazione del rischio di volta in volta.

È però più facile sbilanciarsi sui tassi praticati dalle compagnie, perché la forbice è più contenuta. Il premio è infatti compreso tra **0,60‰** e **1,5‰** da applicarsi al valore dell'opera (esclusa IVA).

Infine va evidenziato che alcune compagnie adottano per determinare la validità della garanzia la formula "*claims made*".

L'adozione della formula cosiddetta "*claims made*", che specifica come la garanzia sia operante per le richieste di risarcimento presentate all'assicuratore per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione, implica che all'atto della stipulazione della polizza vengano automaticamente in garanzia (se non conosciuti dall'assicurato) tutti i sinistri potenzialmente avvenuti, ma ancora sconosciuti e restino invece esclusi i danni avvenuti durante la validità della polizza, ma richiesti dall'assicurato solo dopo la sua cessazione.

Per i professionisti i vantaggi dovrebbero superare gli svantaggi: infatti l'assicurato disporrà di certezze circa l'operatività della polizza, e questa sarà sempre la più aggiornata, come massimali e come normativa. Peraltro l'assicurato, per avere continuità di copertura, dovrà tenere sempre in vita la polizza, anche nel caso di cessazione o cambio di attività (almeno finché non maturino i termini di prescrizione e salvo eventuali postume previste nei contratti).

## Tav. 2 - Principali raffronti delle polizze per Responsabilità Civile professionale di ingegneri - architetti

ASPETTI DI DIFFERENZIAMENTO	ZURIGO	UNIPOL - Inarcassa	LLOYD'S - OICE
Operatività dell'assicurazione	Tutte le opere e i lavori definite nell'art. 14, capo II° della Legge 2/3/1949 n° 143 e successive modificazioni della tariffa professionale, esclusi: strade ferrate e ferrovie, impianti teleferici, bacini e dighe ed opere subacquee.	Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative, oltre alle opere rientranti nelle classi III, IV, VI e VIII della tariffa professionale, nonché le prestazioni urbanistiche di cui alla Legge 1150/1942.	Tutte le attività rientranti nelle competenze professionali senza alcuna esclusione riguardo a tipologia delle opere progettate e/o dirette.
<b>Massimali di garanzia prestabili (euro)</b>	Da 250.000 a 1.500.000 euro	Da circa 1.000.000 a circa 2.500.000 euro	Da 1.500.000 a 25.000.000 euro
<b>Franchigia</b>	Lit. 2.000.000 e limitatamente ai danni alle opere il 10% del sinistro con il <i>massimo</i> di Lit. 50.000.000	Franchigia base Lit. 30.000.000; Franchigia ridotta Lit. 10.000.000	1% delle parcelle del progetto coltivate da sinistro con il <i>minimo di 10.000 euro (Lit. 19.362.700)</i> oppure 20.000 (Lit. 38.725.400) - 50.000 (Lit. 96.813.500) - 75.000 (Lit. 145.220.250) o 100.000 euro (Lit. 193.627.000) a scelta dell'assicurato
<b>Validità della garanzia</b>	CLAIMS MADE, con cinque anni di retroattività	CLAIMS MADE PURA	Dato non disponibile
<b>Cessazione dell'attività - Prosecuzione della garanzia</b>	Per cessazione volontaria o per morte dell'assicurato, a richiesta dell'assicurato o dei suoi eredi e con riserva di accettazione da parte della compagnia, la possibilità di prevedere una garanzia postuma per cinque o dieci anni.	Per cessazione volontaria o per morte dell'assicurato, a richiesta dell'assicurato o dei suoi eredi, la possibilità di prevedere una garanzia postuma per cinque o dieci anni.	Dato non disponibile

segue

*segue* **Tav. 2 - Principali raffronti delle polizze per Responsabilità Civile professionale di ingegneri - architetti**

ASPETTI DI DIFFERENZIAMENTO	ZURIGO	UNIPOL - Inarcassa	LLOYD'S - OICE
<b>Condizioni particolari prestabilite</b>	Perdite patrimoniali conseguenti a mancata rispondenza dell'opera; estensione all'attività prevista dal D.lgs 494/96	Perdite patrimoniali conseguenti a mancata rispondenza dell'opera; estensione all'attività prevista dal D.lgs 494/97; prestabili con scelta della combinazione delle garanzie A-B-C	Perdite patrimoniali conseguenti a mancata rispondenza dell'opera; estensione alla attività prevista dal D.lgs 494/96.
<b>Consulenza e attività diverse e limitazioni relative</b>	Limite di risarcimento pari ad 1/3 del massimale di polizza con il massimo di Lit. 500ml. per anno assicurativo. Nessuno scoperto e franchigia	Limite di risarcimento pari al 10% del massimale di polizza. Scoperto 10% minimo Lit. 3.000.000	Comprese senza limiti
<b>Dichiarazioni o lettere di impegno di cui all'art. 105, comma 4, DPR 554/99</b>	Prestabile su richiesta dell'assicurato	Prestabile su richiesta dell'assicurato	Prestabile su richiesta dell'assicurato
<b>Copertura richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 5, della legge 109/94</b>	Prestabile su richiesta dell'assicurato, previa valutazione della compagnia, con intercalare specifico. scoperti e franchigie contrattualizzate. 10% di scoperto con il minimo di lit. 5 ml. ed il massimo del 30% della parcella professionale.	Prestabile su richiesta dell'assicurato, previa valutazione della compagnia, con intercalare specifico. scoperti e franchigie non contrattualizzate. 10% di scoperto con il minimo di lit. 5 ml. ed il massimo del 30% della parcella professionale.	Prestabile su richiesta dell'assicurato, salvo i limiti espositivi della compagnia, con intercalare specifico. scoperti e franchigie non contrattualizzati ma definiti di volta in volta.

*Fonte:* Centro Studi CNI, 2001

*Finito di stampare nel mese di dicembre 2001*  
Stampa: tipografia Edigraf, via Ugo Fleres 24, 00137 Roma